

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

II^a SEZIONE

L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 23/CGF

(2009/2010)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 227/CGF – RIUNIONE DEL 22 APRILE 2010

Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dr. Alfredo Maria Becchetti, Prof. Emanuele Conte – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DEL CALCIATORE LOSETO GIANLUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA MANFREDONIA/MONOPOLI DEL 3.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 132/DIV del 6.4.2010)

Il calciatore Gianluca Loseto dell’A.C. Monopoli proponeva reclamo contro il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicato nel Com. Uff. 132/DIV del 6.4.2010, che lo ha squalificato per tre gare effettive “perché al termine del primo tempo di gara rientrando negli spogliatoi spintonava un avversario, tentando di colpirlo con una testata, causando un principio di rissa prontamente sedato”.

Il ricorso poggia su due motivi fondamentali. In primo luogo si propone una ricostruzione del fatto che ha dato origine al provvedimento aggiungendo alla descrizione contenuta negli atti di gara alcuni elementi che dovrebbero indurre a una diversa considerazione degli avvenimenti. In secondo luogo si sostiene che dal momento che l’avversario colpito non ha riportato danni fisici, e che non risulta siano state pronunciate frasi violente, ma piuttosto di condotta antisportiva.

Per tali motivi il ricorrente chiede la riduzione della squalifica a due sole giornate.

Quanto al primo motivo di ricorso, la C.G.F. torna a sottolineare un principio già molte volte richiamato nella propria giurisprudenza, e cioè che il procedimento sportivo non ammette revisioni in punto di fatto che siano contrarie o integrative rispetto a quanto riportato negli atti ufficiali di gara.

Per convenzione processuale infatti, il fatto sanzionato è solo quello riportato dal referto arbitrale, né il procedimento ammette alcun mezzo legittimo che ne modifichi il tenore.

E’ inutile dunque ogni argomentazione rivolta all’integrazione della descrizione dei fatti contenuta nel referto arbitrale ed è inutile, perciò, la parte del ricorso che pretende di riformulare lo svolgimento dei fatti come un incidente nel quale non vi sarebbero stati intenti violenti da parte del calciatore squalificato. Nel referto, infatti, l’arbitro riporta gli avvenimenti evidenziandone senza dubbio il carattere violento. Il provvedimento del Giudice Sportivo assume correttamente a base della propria decisione la descrizione degli eventi contenuta negli atti di gara.

Il secondo motivo del ricorso vorrebbe trarre dal referto arbitrale elementi sufficienti ad escludere il carattere violento dei fatti, insistendo sulla mancanza di conseguenze per il calciatore aggredito e sul fatto che uno dei colpi offensivi registrati dall’arbitro – una testata – sarebbe andato a vuoto.

Anche su questo punto la Corte non può accogliere le argomentazioni del ricorrente, giacchè nel referto specifica i danni riportati dal calciatore aggredito, né può sostenersi che il fallimento del tentativo di offendere possa configurare la non violenza dell'atto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Loseto Gianluca.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO A.C. MONZA BRIANZA 1912 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. VESSELLA LEANDRO SEGUITO GARA MONZA/LUMEZZANE (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 137/DIV del 13.4.2010)

La ricorrente ha presentato reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al tesserato della “A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A.”, signor Vessella Leandro, seguito gara Monza/Lumezzane (delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 137/DIV del 13 aprile 2010), in quanto a fine gara assumeva, nei confronti dell'arbitro, un comportamento gravemente offensivo.

Il ricorrente adduce come motivo del reclamo il fatto che il signor Vessella non ha gridato né proferito parole a voce alta bensì le ha “bofonchiate”. Pertanto sarebbe erronea la ricostruzione dei fatti dell'arbitro il quale, invece, riportava nel suo rapporto “gridava nei miei confronti”.

La Corte rileva, come sempre, che i referti dell'arbitro e degli assistenti di gara assumono qualifica di prova privilegiata ma, anche qualora la ricostruzione del ricorrente rispondesse al vero, le frasi ingiuriose sono state proferite. Pertanto, qualunque sia stato il tono di voce, esse sono state udite e percepite dall'arbitro e dai suoi assistenti; rileva infatti non la modalità dell'ingiuria ma l'ingiuria stessa.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A. di Monza (Milano). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 26 luglio 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete